

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 17-30 novembre 2022 – Focus sull'autodichiarazione Aiuti di Stato

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 30 novembre ci sono molti appuntamenti con il fisco, la maggior parte dei quali è in scadenza a fine mese.

In particolare, meritano di essere segnalate le seguenti scadenze tutte fissate il 30 novembre:

- versamento seconda o unica rata 2022 delle imposte sui redditi e IRAP;
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP 2022;
- presentazione LIPE terzo trimestre 2022;
- versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2022.

Inoltre, quest'anno, sempre al 30 novembre, scade il termine di presentazione della dichiarazione sugli Aiuti di Stato anti Covid.

**18** VENERDÌ

**RAVVEDIMENTO**

### Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2021.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**22** MARTEDÌ

**TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**

### Canone di concessione

**Attività** - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).

**Soggetti obbligati** - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

**Modalità** - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

## 23 MERCOLEDÌ

**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**

**Attività** - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

## 25 VENERDÌ

**Elenchi Intrastat - Periodicità mensile****IVA**

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

**28 LUNEDÌ****TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**30 MERCOLEDÌ****COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari**

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

**COMUNICAZIONE****Soggetti che effettuano operazioni in oro**

**Attività** - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

**Soggetti obbligati** - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

**Modalità** - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

**IVA****Opzioni IVA ed imposte dirette**

**Attività** - Comunicazione, in via telematica, dell'esercizio o della revoca dell'opzione per i soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi.

**Soggetti obbligati** - I contribuenti che, con comportamenti concludenti, hanno di fatto esercitato o revocato l'opzione per regimi di determinazione dell'Iva e/o delle imposte dirette o per regimi contabili diversi da quelli ordinariamente loro applicabili.

**Modalità** - I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA effettuano la comunicazione nella dichiarazione stessa.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale effettuano la comunicazione con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.

**COMUNICAZIONE****Remissione in bonis**

**Attività** - Termine ultimo per "sanare" l'eventuale omessa o tardiva effettuazione di

	<p>comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui preventiva presentazione è subordinato l'accesso a benefici fiscali o regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti interessati alla fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali.</p> <p><b>Modalità</b> - Al fine di sanare la violazione il soggetto interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;</li> <li>• effettuare la comunicazione (o l'adempimento) richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;</li> <li>• versare "contestualmente", mediante F24, la sanzione minima di euro 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta disponibili.</li> </ul> <p>Inoltre, analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;</li> <li>• non siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Dichiarazione IRAP – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IRAP relativa l'anno d'imposta 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione IRAP, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi ENC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,08%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi ENC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi ENC relativa l'anno d'imposta 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quinta rata, con interesse pari allo 1,08%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Modello Redditi PF – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul> <p>È, inoltre, possibile consegnare la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle</p>

	entrate abilitato a fornire il servizio telematico.
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della sesta rata, con interesse pari all'1,65%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>della sesta rata, con interesse pari allo 1,08%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2003 – Ires – saldo;</li> <li>2001 – Ires acconto – prima rata;</li> <li>3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;</li> <li>3812 – Irap acconto – prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SC – Presentazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31/12/2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SP – Presentazione telematica</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF e SP relativo l'anno d'imposta 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.</p> <p><b>Modalità</b> - La dichiarazione, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Modello Redditi SP – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della sesta rata, con interesse pari allo 1,65%, per chi ha effettuato il versamento</li> </ul>

	<p>della prima rata entro il 30 giugno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della sesta rata, con interesse pari allo 1,08%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone fisiche ed enti equiparati non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi SP.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4001-Irpef-saldo;</li> <li>4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONI</b>	<p><b>Indici sintetici di affidabilità fiscale – Presentazione modello</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l'anno d'imposta 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenute all'adempimento le imprese e i lavoratori autonomi.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello va allegato alla dichiarazione dei redditi, da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici delle Entrate;</li> <li>tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRAP</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone ed equiparati e soggetti IRES.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRES</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda o unica rata dell'IRES.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti IRES con esercizio sociale o periodo di imposta dal 1° gennaio – 31 dicembre.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, con il seguente codice tributo: 2002-Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.</p>

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRPEF</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del secondo o unico acconto di IRPEF dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi – PF (Persone fisiche) o modello Redditi-SP (Società di persone).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'ivie sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE".</li> </ul> <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>



<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di secondo o unico acconto per l'anno 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE".</li> </ul> <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>• potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di ottobre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>• le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>• i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di ottobre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di settembre</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>

	<p>tica.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.</p> <p>Entro lo stesso termine è possibile versare l'imposta per il primo e secondo trimestre, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Covid-19 – Termine presentazione comunicazione Aiuti di Stato</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione della comunicazione relativa agli Aiuti di Stato ricevuti durante l'emergenza Covid-19.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che hanno fruito di contributi e agevolazioni – Aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19.</p> <p>In particolare, sono obbligati gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (art. 1, commi da 13 a 15, D.L. 22 marzo 2021, n. 41).</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione, sotto forma di autocertificazione, serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.</p> <p>L'invio avviene mediante modalità telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>IVA</b>	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° ottobre – 31 ottobre per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi</p>

per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/tedb/vatSearchForm.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html);

d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

## SCADENZE AGGIORNATE AL 14 NOVEMBRE 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Aiuti di Stato anti-Covid – Presentazione della dichiarazione

---

*Entro il 30 novembre 2022, occorre trasmettere telematicamente la dichiarazione che attesta gli Aiuti di Stato percepiti a seguito delle norme anti Covid che si sono succedute durante il periodo emergenziale. Si tratta della dichiarazione prevista a seguito del Decreto Sostegni che ha dato la possibilità di fruire di una maggior soglia di aiuto alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, prevedendo, appunto, l'obbligo di inviare all'Agenzia delle entrate una dichiarazione attestante gli aiuti fruiti entro tale maggiore soglia.*

### Regole generali

Il c.d. Decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021) ha previsto la possibilità di fruire della nuova soglia di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento ad alcune misure agevolative previste dalle disposizioni anti-Covid che si sono succedute durante i mesi più critici della pandemia(c.d. regime "ombrello").

Le imprese beneficiarie degli aiuti che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework sono tenute a presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 ha stabilito le modalità di attuazione delle predette norme, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, disponendo che:

- gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che **l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;**
- ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

### Dichiarazione sugli aiuti di Stato

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 è stato approvato il **modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** e sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate della Dichiarazione nonché il relativo contenuto.

In particolare, il termine di presentazione era stato fissato al 30 giugno 2022.

Successivamente, la stessa Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 22 giugno 2022, aveva posticipato la scadenza al **30 novembre 2022**.

Da più parti, però, erano stati sollevati molti dubbi, da un lato, in merito alla difficoltà di compilare la Dichiarazione e, dall'altro, sulla inutilità della stessa basandosi sulla convinzione che già molti dei dati richiesti sono in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, accogliendo tali lamentele, c'è stato un nuovo intervento dell'Agenzia che, con un provvedimento datato 25 ottobre 2022, ha approvato un **nuovo modello semplificato**.

## Aiuti soggetti all'obbligo di dichiarazione

Gli aiuti anti-Covid per cui sussiste l'obbligo di presentare l'autocertificazione sono quelli contenuti nelle seguenti norme:

- Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020): esenzione versamento IRAP (art. 24), contributo a fondo perduto (art. 25), bonus affitti (art.28), bonus adeguamento luoghi di lavoro (art. 120), agevolazioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia (art. 129-bis), esenzione IMU 2020 settore turistico (art. 177);
- Decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020): esenzione versamento IMU settore turistico e dello spettacolo (art. 78);
- Decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020): contributi a fondo perduto (artt. 1 e 1-bis), fondo perequativo (art. 1-ter), bonus locazioni immobili non ad uso abitativo (artt. 8 e 8-bis), esenzione versamento seconda rata IMU per alcune categorie (artt. 9 e 9-bis);
- Decreto "Anti Covid" (D.L. n. 172/2020): contributo a fondo perduto per l'attività di ristorazione (art. 2);
- Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020): esenzione prima rata IMU 2021 per alcune categorie (art. 1, commi 599-602);
- Decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021): contributi a fondo perduto (art. 1, commi da 1 a 9, e art. 1-ter), definizione agevolata avvisi bonari (art. 5), esenzione canone RAI strutture ricettive (art. 6, commi 5 e 6), esenzione versamento prima rata IMU per alcune categorie (art. 6-sexies);
- Decreto "Sostegni bis" (D.L. n. 73/2021): contributi a fondo perduto (art. 1), estensione e proroga del bonus locazioni immobili ad uso non abitativo (art. 4).

## Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, mediante:

- a) il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

La dichiarazione va presentata **dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022**.



I **contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata** di cui all'art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021, presentano la dichiarazione entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una **prima dichiarazione, entro il 30 novembre 2022;**
- una **seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata** (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione).

Tale seconda dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

La seconda dichiarazione dovrà essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "DICHIARANTE" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione;
- indicando nella sezione "SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

## Dichiarazione semplificata

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 25 ottobre 2022 ha riformulato la modulistica al fine di semplificarla.

In particolare, è stata inserita una **nuova casella ES che, se barrata**, in presenza di alcune condizioni, **non obbliga i contribuenti alla compilazione del quadro A**.

Andando più nello specifico, nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sez. I e II) per nessuno dei quali intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e per i quali l'ammontare complessivo non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), è possibile barrare la casella "ES" e non compilare il quadro A **ad esclusione dei rischi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati** qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti.

I limiti da non superare sono pari a:

- 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021.



In caso di compilazione della casella "ES" resta l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli Redditi 2022.